

Codice A1819C

D.D. 13 dicembre 2023, n. 3071

Legge Regionale 23/2023. Approvazione schema di convenzione tra Regione Piemonte, Arpa Piemonte e l'Università degli Studi di Torino ai sensi dell'art.15 della L241/90 per la realizzazione del catasto regionale dei geositi e la valorizzazione del patrimonio geologico piemontese.



ATTO DD 3071/A1819C/2023

DEL 13/12/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1819C - Geologico

OGGETTO: Legge Regionale 23/2023. Approvazione schema di convenzione tra Regione Piemonte, Arpa Piemonte e l'Università degli Studi di Torino ai sensi dell'art.15 della L241/90 per la realizzazione del catasto regionale dei geositi e la valorizzazione del patrimonio geologico piemontese.

Premesso che:

- il territorio della Regione Piemonte dispone di un notevole patrimonio geologico importante non soltanto per gli aspetti scientifici, ma quale valore paesaggistico-ambientale e storico-culturale da tutelare e valorizzare;
- la legge regionale 23 del 6 ottobre 2023 "*Disposizioni per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico*", che riconosce l'interesse pubblico della geodiversità e del patrimonio geologico, identificando i geositi e i geoparchi quali elementi geologici del territorio di particolare valore scientifico, culturale e paesaggistico, promuovendo la conservazione, il miglioramento della conoscenza e della gestione, la valorizzazione scientifica, didattica, culturale e turistica dei siti geologici nel rispetto dei principi e delle disposizioni statali e comunitarie in materia, in particolare, sancisce che:
 - all'articolo 3, i geositi sono classificati secondo classi e tipologie, ivi elencate, in base al loro interesse scientifico o interesse contestuale e complementare a quello scientifico che definiscono il contesto delle relazioni ambientali o territoriali;
 - all'articolo 4, la Giunta regionale istituisce presso la struttura regionale competente il catasto regionale dei geositi (comma 1), promuovendo forme di collaborazione mediante convenzioni, con università, enti di ricerca, agenzie regionali, enti strumentali, enti territoriali, ordini professionali, società e associazioni attive nella promozione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale e si avvale principalmente dei contenuti documentali sui geositi presenti presso il Centro di documentazione sulla geodiversità e la geoconservazione presente presso il Museo Regionale di Scienze Naturali (comma 5);
 - all'articolo 4, comma 2, il catasto è costituito dagli elenchi dei geositi e da un archivio fruibile e consultabile in rete, integrato con l'infrastruttura geografica regionale di cui alla legge regionale 21/2017;

- all'articolo 8, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta un regolamento per la disciplina, in particolare, dei criteri per la ricognizione e la classificazione dei geositi e delle modalità di acquisizione, aggiornamento, gestione e divulgazione dei dati raccolti per la formazione del catasto;
- la legge regionale 44/2000, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, all'articolo 63, comma 2, lettera b) attribuisce alla Regione le funzioni amministrative relative al rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della cartografia geologica e geotematica.

Dato atto che:

- la Regione con Determinazione Dirigenziale n. 586/A1000A/2023 del 2 novembre 2023 ha istituito il Gruppo di Lavoro Interdirezionale per l'attuazione della LR 23/2023 in materia di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico regionale;
- il Gruppo di Lavoro Interdirezionale, a seguito di valutazioni, al fine di predisporre il regolamento e di istituire il Catasto dei geositi e per garantire il rispetto delle tempistiche previste dalla LR 23/2023, ha ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione di Arpa Piemonte e dell'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze della Terra demandando al Settore Geologico della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica la predisposizione e la sottoscrizione di una convenzione;

Richiamato che:

- l'articolo 15 della legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, prefigurando un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 causa n. C-159/11; Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;
- l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" dispone che "la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), con deliberazione n. 567 del 31 maggio 2017, ha chiarito che un accordo tra pubbliche amministrazioni rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 (ora riferibile all'articolo 7 del decreto legislativo 36/2023, che ha abrogato il D.Lgs. 50/2016) nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.

Preso atto che:

- la legge regionale 18/2016 "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA) all'art. 5 stabilisce che nell'ambito del Sistema informativo territoriale ed

ambientale regionale, l'ARPA collabora con la Regione garantendo la coerenza e l'interoperabilità delle proprie banche dati, concertando con la struttura regionale competente i processi di acquisizione e condivisione dei dati ambientali ed assicurando l'informazione al pubblico ai sensi della vigente normativa;

- la legge 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui fa parte anche ARPA;

- l'ARPA, nell'ambito delle attività tra l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), le Regioni, le Province Autonome e le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente afferenti al Consiglio Direttivo della Rete Italiana dei Servizi Geologici, partecipa in prima persona al tavolo tematico F - Patrimonio Geologico della Rete Italiana dei Servizi Geologici (RISG);

- il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Torino rappresenta un'istituzione scientifica del territorio piemontese che annovera tra i propri filoni di ricerca quello condotto dal gruppo "Cartografia della geodiversità e dei servizi geosistemici nella Regione alpina" con un'attività pluriennale riguardo le tematiche della Geodiversità e Patrimonio Geologico;

Dato atto che risulta opportuno:

- avvalersi della collaborazione di ARPA e dell'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Terra in quanto enti tecnici-scientifici in possesso dei requisiti di competenza e professionalità;

- provvedere, a tal fine, a disciplinare i reciproci rapporti tramite un accordo di collaborazione che definisca in modo puntuale le modalità con cui impostare il supporto tecnico-scientifico dei due soggetti nella redazione del regolamento, la predisposizione del catasto dei geositi e la successiva implementazione dei suoi dati;

- demandare al Settore Geologico della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica la sottoscrizione della suddetta convenzione;

- destinare risorse regionali pari ad un massimo di euro 70.000,00, quale costo stimato a ristoro delle spese che si presume saranno sostenute da Arpa Piemonte e dall'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Terra;

Dato atto, inoltre, che

- la Regione concorre alla realizzazione del progetto dedicando proprio personale all'esecuzione di attività indicate all'art.3 (Compiti delle Parti) nello schema di convenzione;

- l'importo previsto, pari ad un massimo di euro 70.000,00, trova copertura sul capitolo 153115, Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.01 (Difesa del suolo), Titolo 1 (Spese correnti), del Bilancio Finanziario Gestionale 2023- 2025;

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse:

- sottoscrivere una specifica Convenzione per lo sviluppo delle attività progettuali, così come previsto nello schema di convenzione tra Regione Piemonte, Arpa Piemonte e l'Università di Torino Dipartimento di Scienze della Terra allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

- procedere, all'impegno sul capitolo di spesa 153115, Missione 09, Programma 09.01, Titolo 1, del Bilancio Finanziario Gestionale 2023- 2025 un importo complessivo di € 70.000,00 a favore di ARPA Piemonte (Cod. Benef. 39956) e dell'Università di Torino Dipartimento di Scienze della Terra (Cod. Benef. 85459), così dettagliato:

- € 20.000,00 (o.f.i.) ad ARPA, di cui € 10.000,00 sull'annualità 2024 e € 10.000,00 sull'annualità 2025;

- € 50.000,00 (o.f.i.) all'Università di Torino di cui € 40.000,00 sull'annualità 2023 e € 10.000,00 sull'annualità 2024 la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

Dato atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs 118/2011;

Verificato ai sensi della DGR del 26 giugno 2023, n. 3-7098 che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria pari a € 70.000,00 sul suddetto capitolo di spesa 153115 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- L.R. 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- DGR n. 1 - 6763 del 27 aprile 2023 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025";
- L.R. 31 luglio 2023, n. 14 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023 2025";
- DGR 17-7391 del 3 agosto 2023 "Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025 di cui alla D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023";
- DGR 43-7756 del 20 novembre 2023 Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Attuazione della Legge regionale 06 ottobre 2023, n. 23 "Disposizioni per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025;
- L.R. 30 novembre 2023, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025";

DETERMINA

- 1) di richiamare le premesse per farne parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di approvare lo schema di convenzione tra Regione Piemonte, Arpa Piemonte e l'Università di Torino ai sensi dell'art.15 della L241/90 per la realizzazione del catasto regionale dei geositi e la valorizzazione del patrimonio geologico piemontese, allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di impegnare sul capitolo di spesa 153115, Missione 09, Programma 09.01, Titolo 1, del Bilancio Finanziario Gestionale 2023- 2025 un importo complessivo di € 70.000,00 a favore di ARPA Piemonte (Cod. Benef. 39956) e dell'Università di Torino - Dipartimento di Scienze della Terra

(Cod. Benef. 85459), così dettagliato:

- € 20.000,00 (o.f.i.) ad ARPA, di cui € 10.000,00 sull'annualità 2024 e € 10.000,00 sull'annualità 2025;
- € 50.000,00 (o.f.i.) all'Università di Torino di cui € 40.000,00 sull'annualità 2023 e € 10.000,00 sull'annualità 2024, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

4) di provvedere alla sottoscrizione della convenzione autorizzando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della sua sottoscrizione;

5) di disporre la non esclusività del rapporto, prevedendo la possibilità che eventuali altre proposte di collaborazione da parte di soggetti con analoghe caratteristiche verranno allo stesso modo prese in considerazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale davanti agli organi competenti nei termini di legge.

LA DIRIGENTE (A1819C - Geologico)

Firmato digitalmente da Paola Elena Bernardelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_1_schema_convenzione_Regione_Arpa_Unito.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



SCHEMA DI CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 7/8/1990 per la realizzazione del catasto regionale dei geositi e la valorizzazione del patrimonio geologico piemontese

TRA

la **REGIONE PIEMONTE** (di seguito denominata Regione) con sede e domicilio fiscale in Torino, Piazza Piemonte n. 1, C.F. 80087670016 e Partita IVA 02843860012 legalmente rappresentata da, nato/a a..... il....., domiciliato/a, ai fini della presente Convenzione presso la sede regionale di Piazza Piemonte, 1, - 10127 Torino, nella sua qualità di Dirigente del Settore Geologico autorizzato/a alla stipula della presente Convenzione con determina direttoriale n. del.....;

E

l'**ARPA PIEMONTE** (C.F. 07176380017), Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (di seguito denominata Arpa Piemonte o ARPA), rappresentata da....., nato/a a..... il....., domiciliato/a, ai fini della presente Convenzione, presso la sede legale dell'Agenzia in Via Pio VII n. 9, 10135 Torino in qualità di legale rappresentante;

E

L'UNIVERSITÀ DI TORINO - Dipartimento di Scienze Della Terra (di seguito UniTO-DST), C.F.: 80088230018, rappresentata da....., nato a....., il....., Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra con sede in Via Valperga Caluso n. 35, Torino, autorizzato alla stipula della presente Convenzione con delibera del Consiglio di Dipartimento del, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo;

PREMESSO CHE

la legge regionale 23 del 6 ottobre 2023 *"Disposizioni per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico"*, che riconosce l'interesse pubblico della geodiversità e del patrimonio geologico, identificando i geositi e i geoparchi quali elementi geologici del territorio di particolare valore scientifico, culturale e paesaggistico, promuovendo la conservazione, il miglioramento della conoscenza e della gestione, la valorizzazione scientifica, didattica, culturale e turistica dei siti geologici nel rispetto dei principi e delle disposizioni statali e comunitarie in materia, in particolare, sancisce che:

- all'articolo 3, i geositi sono classificati secondo classi e tipologie, ivi elencate, in base al loro interesse scientifico o interesse contestuale e complementare a quello scientifico che definiscono il contesto delle relazioni ambientali o territoriali;
- all'articolo 4, la Giunta regionale istituisce presso la struttura regionale competente il catasto regionale dei geositi (comma 1), promuovendo forme di collaborazione mediante convenzioni, con università, enti di ricerca, agenzie regionali, enti strumentali, enti territoriali, ordini professionali, società e associazioni attive nella promozione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale e si avvale principalmente dei contenuti documentali sui geositi

conservati presso il Centro di documentazione sulla geodiversità e la geoconservazione presente presso il Museo Regionale di Scienze Naturali (comma 5);

- all'articolo 4, comma 2, il catasto è costituito dagli elenchi dei geositi e da un archivio fruibile e consultabile in rete, integrato con l'infrastruttura geografica regionale di cui alla legge regionale 21/2017;
- all'articolo 8, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta un regolamento per la disciplina, in particolare, dei criteri per la ricognizione e la classificazione dei geositi e delle modalità di acquisizione, aggiornamento, gestione e divulgazione dei dati raccolti per la formazione del catasto;

la legge regionale 44/2000, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, all'articolo 63, comma 2, lettera b) attribuisce alla Regione le funzioni amministrative relative al rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della cartografia geologica e geotematica;

la Regione con Determinazione Dirigenziale n. 586/A1000A/2023 del 2 novembre 2023 ha istituito il Gruppo di Lavoro Interdirezionale per l'attuazione della legge regionale 23/2023 in materia di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico regionale;

il Gruppo di Lavoro Interdirezionale, a seguito di valutazioni, al fine di predisporre il regolamento e di istituire il catasto dei geositi e per garantire il rispetto delle tempistiche previste dalla LR 23/2023, ha ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione di Arpa Piemonte e del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Torino demandando al Settore Geologico della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica la predisposizione e la sottoscrizione di una Convenzione;

la Convenzione è finalizzata a disciplinare i reciproci rapporti tra le Parti definendo in modo puntuale le modalità con cui impostare il supporto tecnico-scientifico dei due soggetti nella redazione del regolamento, la predisposizione del catasto dei geositi e la successiva implementazione dei suoi dati;

la Regione collabora con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) nelle proprie attività di censimento, elaborazione e diffusione dell'informazione geologica;

ARPA è ente di diritto pubblico, istituito dalla Regione Piemonte con LR 60/1995, sostituita dalla LR 18/2016 e s.m.i., preposto alle attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale e, ai sensi della Legge 132/2016 e s.m.i., fa parte del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);

l'ARPA, nell'ambito delle attività tra ISPRA, le Regioni, le Province Autonome e le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente afferenti al Consiglio Direttivo della Rete Italiana dei Servizi Geologici, è stata inserita, in qualità di rappresentante per la Regione Piemonte, nel tavolo tematico F - Patrimonio Geologico della Rete Italiana dei Servizi Geologici (RISG), coordinato da ISPRA, fin dal momento della sua istituzione. ISPRA gestisce l'Inventario nazionale dei Geositi che, allo stato attuale, conta più di 3000 geositi di varia natura di cui 183 all'interno del territorio della Regione Piemonte. La collaborazione tra ARPA e ISPRA ha portato nel 2023 all'inserimento del geosito di Premosello nella lista IUGS (*International Union of Geological Sciences*) dei primi 150 siti di rilevanza mondiale. Inoltre, ARPA da anni ha sviluppato attività finalizzate alla promozione ed alla valorizzazione del patrimonio geologico regionale, contribuendo attivamente alla raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati geologici (Fogli CARG, Geomap 1:250.000 del Piemonte, Itinerari Geologici Piemonte);

il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Torino rappresenta un'istituzione scientifica del territorio piemontese che annovera tra i propri filoni di ricerca quello condotto dal

gruppo “Cartografia della geodiversità e dei servizi geosistemici nella Regione alpina” con un’attività pluriennale riguardo le tematiche della Geodiversità e Patrimonio Geologico;

le attività di ricerca su questo tema sono state sviluppate dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Torino sin dagli inizi degli anni 2000, con i lavori di censimento dei geositi della Provincia di Torino, del territorio Astigiano, delle Langhe e del Monferrato. Al riguardo sono state proposte soluzioni per la salvaguardia e la promozione del patrimonio geologico, anche attraverso strategie innovative e la partecipazione a bandi di ricerca competitiva anche internazionale, che hanno permesso di realizzare una cospicua produzione scientifica;

il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Torino ha collaborato con gli Enti proponenti alla Candidatura UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura) del progetto “*Sesia Val Grande UNESCO Global Geopark*” svolgendo coordinamento scientifico;

le attività oggetto della presente Convenzione hanno carattere istituzionale in quanto finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del patrimonio geologico del territorio regionale;

l’articolo 15 della legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, prefigurando un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 causa n. C-159/11; Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell’obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;

l’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” dispone che “la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con deliberazione n. 567 del 31 maggio 2017, ha chiarito che un accordo tra pubbliche amministrazioni non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (ora riferibile all’articolo 7 del D.Lgs. 36/2023, che ha abrogato il D.Lgs. 50/2016) nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;

l’art. 133, lett. a), n. 2) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore alle Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell’ambiente e dell’attività conoscitiva del territorio nazionale;

le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'A.N.AC., intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente Convenzione;

PER QUANTO SOPRA SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2 (Oggetto)

La presente Convenzione definisce le modalità di collaborazione tra le Parti firmatarie avente ad oggetto lo svolgimento delle attività previste nell'art. 3 ed in particolare la realizzazione del catasto dei geositi, finalizzato alla valorizzazione e conservazione del patrimonio geologico della Regione Piemonte.

Articolo 3 (Compiti delle Parti)

La Regione, l'Arpa e l'UniTO-DST si impegnano ad effettuare quanto di rispettiva competenza per la realizzazione del catasto dei geositi di cui all'art. 4 della LR 23/23, secondo le modalità riportate nel Programma Operativo di Lavoro (POL).

La Regione per le finalità oggetto della presente Convenzione, mette a disposizione personale tecnico, strumentazione e documentazione geologica e svolge le seguenti attività:

- 1.1 coordinamento per la predisposizione del POL;
- 1.2 coordinamento operativo del progetto;
- 1.3 attuazione del POL per quanto di competenza;
- 1.4 coordinamento per la stesura della proposta di regolamento di cui all'art. 8 della LR 23/23;
- 1.5 messa a disposizione di documentazione e dati;
- 1.6 integrazione del catasto con l'infrastruttura geografica regionale di cui alla LR 21/2017 (Infrastruttura regionale per l'informazione geografica);
- 1.7 validazione dei dati, nell'ambito di un apposito gruppo di lavoro.

UniTO-DST per le finalità oggetto della presente Convenzione svolge le seguenti attività:

- 2.1 contributo alla predisposizione del POL;
- 2.2 attuazione del POL per quanto di competenza;
- 2.3 supporto scientifico nella redazione del regolamento di cui all'art. 8 della LR 23/23;
- 2.4 in collaborazione con ARPA, individuazione di un primo gruppo (almeno 20) di geositi di maggior rilievo nella Regione al fine della loro più immediata valorizzazione;
- 2.5 raccolta, revisione, organizzazione dei dati e compilazione delle sezioni in cui è articolato il catasto;
- 2.6 definizione dei contenuti e organizzazione delle schede informative del catasto in collaborazione con ARPA;
- 2.7 raccolta, revisione scientifica e organizzazione dei geositi proposti da UniTO-DST;
- 2.8 supporto alla raccolta, revisione scientifica e organizzazione dei geositi proposti a livello locale dal territorio;
- 2.9 validazione dei dati nell'ambito di un apposito gruppo di lavoro;
- 2.10 collaborazione con Regione e ARPA all'attuazione del progetto con l'impiego di propri mezzi, attrezzature, strumentazione e personale tecnico, nonché con l'impiego di personale con specifiche competenze tecniche.

Arpa Piemonte per le finalità oggetto della presente Convenzione svolge le seguenti attività:

- 3.1 contributo alla predisposizione POL;
- 3.2 attuazione del POL per quanto di competenza;
- 3.3 supporto scientifico nella redazione del regolamento di cui all'art. 8 della LR 23/23;

- 3.4 predisposizione dei contenuti informativi del catasto e la sua organizzazione in schede informative in collaborazione con UniTO-DST;
- 3.5 progettazione e realizzazione dell'infrastruttura di base per la georeferenziazione e caratterizzazione dei geositi di maggior rilievo nella Regione, come previsto al punto 2.4;
- 3.6 compilazione delle sezioni in cui è articolato il catasto in collaborazione con l' UniTO-DST e con altri soggetti proponenti che si rendessero parte attiva;
- 3.7 raccolta, revisione scientifica e organizzazione dei geositi proposti da ARPA;
- 3.8 supporto alla raccolta, revisione scientifica e organizzazione dei geositi proposti a livello locale dal territorio;
- 3.9 validazione dei dati nell'ambito di un apposito gruppo di lavoro;
- 3.10 definizione delle modalità di fruizione dell'archivio nell'infrastruttura geografica regionale e nel Repertorio nazionale dei geositi gestita da ISPRA;
- 3.11 collaborazione con Regione e UniTO-DST all'attuazione del progetto con l'impiego di propri mezzi, attrezzature, strumentazione e personale tecnico, nonché con l'impiego di personale con specifiche competenze tecniche.

Le attività sopra menzionate, ritenute prioritarie al fine della costituzione del catasto dei geositi, tengono conto delle risorse attualmente disponibili. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, queste potranno essere utilizzate per la progettazione e la realizzazione del geoportale per la rappresentazione e valorizzazione del suddetto catasto con contestuale aggiornamento della durata della presente Convenzione declinata dall'art. 5.

Le Parti dovranno produrre il POL con il coordinamento della Regione entro 30 giorni dalla stipula della presente Convenzione. Il POL in linea con quanto riportato in precedenza, dettaglierà le attività, i prodotti, le modalità ed i tempi di consegna e dovrà essere approvato dalla Regione; qualora si rendessero necessarie eventuali variazioni, queste dovranno essere concordate dalle Parti e sottoposte all'approvazione di Regione.

Articolo 4 (Referenti di attività)

Quali referenti per l'attuazione della presente Convenzione, la Regione, l'ARPA e l'UniTO-DST individuano rispettivamente:

- per Regione Piemonte: Dott.Paola Elena Bernardelli;
- per Arpa Piemonte: Ing. Alessio Salandin;
- per Università di Torino: Prof. Marco Giardino.

A tali soggetti fa riferimento un Gruppo di Lavoro composto minimo da n. 2 (due) rappresentanti per ogni Parte. Tale gruppo potrà avvalersi anche della collaborazione di esperti di materia.

Articolo 5 (Durata e decorrenza)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi.

Qualora, per cause non imputabili alle Parti, non sia possibile il rispetto dei termini previsti nel POL, le Parti, di comune accordo sin da ora pattuiscono di procedere ad una revisione del cronoprogramma stesso al fine di ultimare le prestazioni oggetto della presente Convenzione, anche attraverso una rimodulazione delle attività, ferma restando la naturale scadenza della Convenzione. Resta inteso che, ove necessario, l'eventuale proroga della presente Convenzione non può essere superiore a 6 (sei) mesi.

Articolo 6 (Piano economico)

Per lo sviluppo delle attività previste dalla presente Convenzione, la Regione si impegna a rimborsare all'UniTO-DST e all'ARPA, quale mero ristoro delle maggiori spese sostenute per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sino ad un importo massimo di:

- € 20.000,00 (o.f.i.) ad ARPA, di cui € 10.000,00 sull'annualità 2024 e € 10.000,00 sull'annualità 2025;

- € 50.000,00 (o.f.i.) all'UniTO-DST di cui € 40.000,00 sull'annualità 2023 e € 10.000,00 sull'annualità 2024.

Tale importo è da considerarsi fuori del campo di applicazione IVA (art. 4 del D.P.R. n. 633/72) in quanto trattasi di attività istituzionale.

Articolo 7

(Modalità di rendicontazione delle spese sostenute)

Al termine di ogni stato di avanzamento, ARPA e UniTO-DST trasmettono alla Regione una relazione sull'attività svolta e sugli interventi effettuati, in coerenza con il POL e riportando nel dettaglio le spese sostenute per ciascuna delle attività previste all'art.3, distinguendo tra acquisizioni di beni e servizi, spese per prestazioni di terzi (assegni/contratti di ricerca, borse di studio e acquisizione di personale a tempo determinato collaboratori tecnici, ricercatori e tecnologi), spese per prestazioni a vacazione e spese per sopralluogo.

La documentazione comprovante le spese sostenute deve essere conservata in originale per tutta la durata delle attività e per i cinque (5) anni successivi alla conclusione della Convenzione presso gli uffici di ARPA e UniTO-DST e messa a disposizione per eventuali controlli di secondo livello da parte degli uffici regionali competenti.

Articolo 8

(Modalità di pagamento)

L'importo complessivo di € 70.000,00 (o.f.i.) (v. art. 6 "*Piano economico*"), o superiore in caso di successive integrazioni, è riconosciuto secondo lo schema seguente:

per UniTO-DST:

a) prima tranche pari ad € 40.000,00 (o.f.i.) a fronte di una relazione presentata da UniTO-DST e verificata da Regione; tale relazione rendiconta, in coerenza con il POL, tutte le attività previste fino al punto 2.7 dell'art. 3;

c) seconda tranche (saldo) pari ad € 10.000,00 (o.f.i.) a fronte di una relazione presentata da UniTO-DST e verificata da Regione; tale relazione rendiconta, in coerenza con il POL, le restanti attività previste dall'art. 3;

per ARPA:

a) prima tranche pari ad € 10.000,00 (o.f.i.) a fronte di una relazione presentata da ARPA e verificata da Regione; tale relazione rendiconta, in coerenza con il POL, tutte le attività previste fino al punto 3.7 dell'art. 3;

b) seconda tranche (saldo) pari ad € 10.000,00 (o.f.i.) a fronte di una relazione presentata da ARPA e verificata da Regione; tale relazione rendiconta, in coerenza con il POL, le restanti attività previste dall'art. 3.

Articolo 9

(Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

Articolo 10

(Utilizzo dei segni distintivi delle Parti)

Il contenuto del presente atto non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

Articolo 11

(Riservatezza)

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente Convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente Convenzione e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente Convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione.

Articolo 12

(Recesso)

Le Parti potranno risolvere consensualmente la presente Convenzione, stabilendo di comune accordo modalità e condizioni. Ciascuna Parte potrà recedere dalla presente Convenzione per casi di grave inosservanza degli obblighi da essa derivanti o per motivi riconducibili allo svolgimento dei propri compiti istituzionali con preavviso scritto di mesi tre da notificarsi alle controparti tramite lettera trasmessa via PEC. In caso di risoluzione o recesso, è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto e prodotto in termini di obblighi economici e di risultati tecnici, previa concorde valutazione fra le Parti delle attività effettivamente svolte.

Eventuali modifiche alle clausole sottoscritte dovranno essere concordate dalle Parti e formalizzate con atto aggiuntivo.

Articolo 13

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad essa correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dello *European Data Protection Board* "EDPB".

Articolo 14

(Titolarità dei risultati e pubblicazioni)

Le Parti sono titolari dei risultati e dei dati acquisiti per conseguirli e derivanti dalla presente Convenzione, mentre la titolarità del catasto dei geositi e i suoi contenuti è della Regione.

I dati saranno resi pubblici come open data secondo la normativa vigente.

Nelle eventuali pubblicazioni derivate dalle attività della presente Convenzione, si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione.

Articolo 15

(Foro Competente)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente Convenzione.

Per le controversie della presente Convenzione, per le quali non sia possibile la definizione amichevole, è competente il Foro di Torino. È esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 16
(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio:

- Regione Piemonte in Torino, Piazza Piemonte n. 1, PEC: geologico@cert.regione.piemonte.it
- Arpa Piemonte in Torino, Via Pio VII n. 9, 10135 PEC: protocollo@pec.arpa.piemonte.it
- Università degli Studi di Torino, in Torino, via Verdi, n.8, PEC: dst@pec.unito.it

Articolo 17
(Spese di bollo e registrazione)

Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico dell'Università. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale (art. 15 del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972) sulla base dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1 del 04/07/1996 prot. 93050/96 (rif. art.75).

La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e i conseguenti oneri saranno a carico di chi richiede tale registrazione.

Articolo 18
(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, trovano applicazione le norme del Codice Civile.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle Parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n.241 e nel rispetto dell'articolo 20 comma 1 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

PER LA REGIONE PIEMONTE

LA RESPONSABILE DEL SETTORE GEOLOGICO DELLA DIREZIONE REGIONALE
OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA

PER ARPA PIEMONTE

IL DIRETTORE GENERALE

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 3071/A1819C/2023 DEL 13/12/2023**

Impegno N.: 2023/22593

Descrizione: LR 23/23 CONVENZIONE REALIZZAZIONE CATASTO DEI GEOSITI

Importo (€): 40.000,00

Cap.: 153115 / 2023 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO GEOLOGICO (ARTT. 4 E 7 L.R. 23/2023)

Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

Soggetto: Cod. 85459

PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.008 - Trasferimenti correnti a Università

COFOG: Cod. 05.3 - Riduzione dell'inquinamento

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: Cod. 0901 - Difesa del suolo

Impegno N.: 2024/4595

Descrizione: LR 23/23 CONVENZIONE REALIZZAZIONE CATASTO DEI GEOSITI

Importo (€): 10.000,00

Cap.: 153115 / 2024 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO GEOLOGICO (ARTT. 4 E 7 L.R. 23/2023)

Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

Soggetto: Cod. 85459

PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.008 - Trasferimenti correnti a Università

COFOG: Cod. 05.3 - Riduzione dell'inquinamento

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: Cod. 0901 - Difesa del suolo

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 3071/A1819C/2023 DEL 13/12/2023**

Impegno N.: 2024/4597

Descrizione: LR 23/23 CONVENZIONE REALIZZAZIONE CATASTO DEI GEOSITI

Importo (€): 10.000,00

Cap.: 153115 / 2024 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO GEOLOGICO (ARTT. 4 E 7 L.R. 23/2023)

Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

Soggetto: Cod. 39956

PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.017 - Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali

COFOG: Cod. 05.3 - Riduzione dell'inquinamento

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: Cod. 0901 - Difesa del suolo

Impegno N.: 2025/1025

Descrizione: LR 23/23 CONVENZIONE REALIZZAZIONE CATASTO DEI GEOSITI

Importo (€): 10.000,00

Cap.: 153115 / 2025 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO GEOLOGICO (ARTT. 4 E 7 L.R. 23/2023)

Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

Soggetto: Cod. 39956

PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.017 - Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali

COFOG: Cod. 05.3 - Riduzione dell'inquinamento

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: Cod. 0901 - Difesa del suolo